CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

# Art. 107 codice privacy

## Trattamento di categorie particolari di dati personali

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando e' richiesto, puo' essere prestato con modalita' semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante puo' essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2004, non più in vigore dal 19 settembre 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codice in materia di protezione dei dati personali |
| Estremi | Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 |
| Parte | II — Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo ix del regolamento |
| Titolo | VII — (trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ) |
| Capo | III — Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/art-107-trattamento-di-categorie-particolari-di-dati-personali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it